

PERGOLE E GAZEBO

Sia le PERGOLE che i GAZEBO sono manufatti di arredo degli spazi esterni costituiti da montanti verticali e da elementi di connessione fra i montanti, atti a sostenere piante rampicanti o elementi mobili per ombreggiamento: tende avvolgibili, incannicciati e simili

E' liberamente realizzabile, presentando una **comunicazione di inizio lavori** PER ATTIVITA' LIBERA ai sensi dell'art.80 della L.R.1/2005 e art.6, DPR 380/2001, una singola pergola/gazebo per ogni unità immobiliare avente una **superficie massima di mq.15** con altezza massima esterna mt.3,00.



Sia la pergola che il gazebo sono manufatti privi di elementi di copertura fissi che non siano semplici ombreggianti.

E' **vietato coprire la struttura con perlinati in legno, coperture plastiche o simili che rendano la stessa impermeabile ad eccezione di quelle avvolgibili, nonché** tamponare perimetralmente la stessa.

La struttura dovrà avere forma regolare (quadrato, cerchio, esagono o similare)..

Pergole e gazebo di dimensioni maggiori di mq.15 sono soggette a Denuncia di Inizio Attività e, come tali, devono rispettare distanze dai confini e parametri edilizi.

TETTOIE e porticati

La principale differenza fra le tettoie/porticati e le pergole/gazebo viste in precedenza è costituita dalla **presenza della copertura**: le TETTOIE e i PORTICATI sono manufatti costituiti da montanti verticali (eventualmente ancorati alla parete di un fabbricato) e da elementi di connessione fra i montanti, atti a sostenere una copertura fissa.



Le tettoie e i porticati, per le finalità a cui sono destinate, costituiscono superficie accessoria della singola unità immobiliare o dell'intera unità edilizia: per la loro realizzazione è indispensabile contattare un **tecnico abilitato** per la redazione e presentazione di una **Denuncia di Inizio Attività**.



Come ogni opera edilizia, le tettoie e i porticati devono rispettare le distanze **dal confine di proprietà**: è consentita la deroga a questo parametro allegando alla pratica edilizia l'accordo con la proprietà confinante.



E' consentita la realizzazione di pensiline su terrazzi e balconi esistenti, presentando una **comunicazione di inizio lavori** PER ATTIVITA' LIBERA ai sensi dell'art.80 della L.R.1/2005 e dell'art.6, DPR 380/2001.

Detti interventi sono ammessi sul patrimonio edilizio di matrice storica di cui *all'Analisi e tutela del patrimonio edilizio di matrice storica* solo se previsti nella classificazione di valore architettonico-ambientale degli edifici e nelle prescrizioni particolari dell'allegato A delle Norme di Attuazione del Regolamento Urbanistico.

CASSETTE IN LEGNO

Le CASSETTE IN LEGNO per il gioco di bambini ovvero il deposito di attrezzi da giardino sono manufatti di arredo degli spazi esterni.



E' liberamente realizzabile, presentando una **comunicazione di inizio lavori** PER ATTIVITA' LIBERA ai sensi dell'art.80 della L.R.1/2005 e dell'art.6, DPR 380/2001, una singola casetta in

legno per ogni unità immobiliare avente una **superficie massima di mq.8 e volume non superiore a mc.15.** .

Casette in legno di dimensioni maggiori di mq.8 sono soggette a Denuncia di Inizio Attività e, come tali, devono rispettare distanze dai confini e parametri edilizi.

La realizzazione di tutti gli interventi sopra citati (coperture fisse di pergolati, costruzione di pergolati superiori a mq.15, montaggio di casette in legno superiori a mq.8) senza il necessario titolo abilitativo costituisce **abuso edilizio.**